

## *Codice etico dell'Alto Commissario*

Il presente codice risponde all'esigenza, già presente nell'ordinamento generale, di definire principi guida del corretto comportamento degli appartenenti all'Ufficio dell'Alto Commissario nell'esercizio della loro attività.

L'attività dell'Alto Commissario è volta alla prevenzione e al contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

L'Alto Commissario, pur posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, persegue in posizione di autonomia uno specifico interesse di carattere generale e normativamente previsto. Ne consegue che l'imparzialità, la riservatezza, la correttezza nei rapporti con soggetti interessati a qualunque titolo all'attività svolta dall'Alto Commissario, costituiscono quindi requisiti indispensabili per la particolare posizione degli appartenenti all'Ufficio dell'Alto Commissario e per lo svolgimento delle loro funzioni.

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti i dipendenti che a qualsiasi titolo operino presso l'Alto Commissario.

### Art. 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto comportamento dei dipendenti pubblici.

2. Il dipendente si impegna ad osservare il presente codice all'atto della presa di possesso nell'Ufficio dell'Alto Commissario o della sottoscrizione del contratto di consulenza.

### Art. 3 - Principi generali di comportamento

1. Il dipendente si impegna a svolgere la sua attività dedicando la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei propri compiti, nella consapevolezza di essere remunerato ogni giorno per il proprio lavoro.

2. Il comportamento del dipendente sarà tale da stabilire rapporti di fiducia e collaborazione con l'Alto Commissario e nell'ambito dell'ufficio con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività svolta. A tal fine, sia nelle comunicazioni epistolari che in quelle orali, manifesta disponibilità e cortesia, usando un linguaggio semplice, motivando le sue risposte, collaborando se possibile alla identificazione della soluzione anche quando essa esula dalla sua competenza.

3. Il dipendente non utilizzerà a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, non fornirà informazioni comunque attinenti all'attività dell'Alto Commissario e dell'Ufficio e si asterrà dal manifestare opinioni e giudizi al riguardo.

4. Nell'uso dei beni di cui dispone per ragioni di ufficio, il dipendente si comporterà in modo da poter sempre giustificare al pubblico tale uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale.

#### Art. 4 - Imparzialità

1. Il dipendente opera con imparzialità, evita trattamenti di favore, respinge pressioni indebite ed assume le proprie decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti, il dipendente:

a) non assume impegni, non dà indicazioni, né fa promesse o rassicurazioni in ordine a questioni che rientrano nella competenza dell'Ufficio dell'Alto Commissario;

b) non partecipa ad incontri informali con soggetti interessati su questioni rilevanti ai fini dell'attività d'ufficio, se a ciò non espressamente autorizzato dall'Alto Commissario; in particolare, non partecipa ad incontri informali aventi ad oggetto provvedimenti o procedimenti non ancora deliberati o conclusi dall'Ufficio dell'Alto Commissario o non comunicati ufficialmente alle parti;

c) in ogni caso, non incontra soggetti interessati in procedimenti presso l'Ufficio dell'Alto Commissario se non alla presenza di almeno un altro funzionario.

3. Il dipendente evita di frequentare associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter interferire con l'esercizio delle funzioni di istituto.

#### Art. 5 - Conflitto di interessi-obblighi di dichiarazione e di astensione

1. Il dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni, evita di assumere decisioni o di svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse.

2. Il dipendente informa per iscritto l'Alto Commissario degli interessi, finanziari e non finanziari, che egli, il coniuge, suoi parenti entro il quarto grado o soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di competenza dell'Ufficio. Su motivata richiesta dell'Alto Commissario, il dipendente fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività dell'Ufficio dell'Alto Commissario che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti entro il quarto grado o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione all'attività possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità dell'Ufficio dell'Alto Commissario.

4. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

5. Il dipendente, ove ricorrano i presupposti di cui alle precedenti disposizioni, ne dà comunicazione scritta all'Alto Commissario, che decide sull'astensione.

#### Art. 6 - Riservatezza

1. Il dipendente:

a) non fornirà informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso l'Ufficio dell'Alto Commissario; in particolare, non fornirà informazioni

volte a consentire l'individuazione di altri dipendenti coinvolti direttamente nelle questioni in corso di valutazione;

b) non rilascerà informazioni in merito a provvedimenti relativi a procedimenti, indagini o ispezioni in corso prima che non siano stati ufficialmente e formalmente comunicati alle parti.

2. Il dipendente consente l'accesso alle informazioni a coloro che ne abbiano titolo, nei limiti in cui ciò non sia escluso dal segreto d'ufficio, da disposizioni legislative o regolamentari e dagli obblighi di riservatezza.

#### Art. 7 - Rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di telecomunicazione

1. Il dipendente si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine dell'Ufficio dell'Alto Commissario.

2. Il dipendente non sollecita la pubblicità o anche la semplice divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti l'attività dell'Ufficio dell'Alto Commissario.

3. Il dipendente non intrattiene rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui sia destinatario di richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di stampa, ne informa tempestivamente l'Alto Commissario tramite il Direttore dell'Ufficio.

#### Art. 8 - Regali o altre utilità

1. Il dipendente non accetta, neanche in occasione di festività, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti (persone, società o enti) in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Ufficio dell'Alto Commissario.

2. Il dipendente che riceve, indipendentemente dalla sua volontà, doni o altre utilità di non modico valore, ne dà tempestivamente comunicazione scritta al Direttore dell'ufficio e provvede alla loro immediata restituzione.

3. Il dipendente non accetta denaro o altre utilità per la partecipazione a convegni, seminari o simili. Il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno è ammesso nei limiti in cui queste siano riconosciute agli altri partecipanti.

#### Art. 9 - Attività collaterali

1. E' fatto divieto a tutti i componenti dell'Ufficio dell'Alto Commissario di svolgere ed accettare incarichi esterni, se non previa autorizzazione dell'Alto Commissario. In ogni caso, il dipendente non svolgerà attività che contrastino con l'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. Il dipendente interviene a convegni, seminari e altri incontri o manifestazioni solo qualora gli stessi siano adeguatamente qualificati dal punto di vista istituzionale, tecnico o scientifico e strettamente attinenti a materie di specifico interesse per l'attività d'ufficio e sempre previa autorizzazione dell'Alto Commissario.

3. Il dipendente che ha intenzione di pubblicare articoli di stampa che abbiano ad oggetto materie di competenza dell'ufficio, ne informa l'Alto Commissario.

#### Art. 10 - Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non si avvarrà della posizione che ricopre nell'Ufficio dell'Alto Commissario per ottenere utilità che non gli spettino e nei rapporti privati eviterà di far valere a qualsiasi fine tale posizione.
2. Il dipendente non intrattiene con chi abbia interesse in procedimenti presso l'Alto Commissario rapporti tali da compromettere la sua immagine di indipendenza.
3. Il dipendente eviterà rapporti di qualsiasi genere con enti o imprese interessate all'attività dell'Alto Commissario, né utilizzerà né fornirà informazioni delle quali è venuto a conoscenza in virtù della propria appartenenza all'Ufficio dell'Alto Commissario.

#### Art. 11 - Vigilanza sull'applicazione del codice

1. L'Alto Commissario vigilerà personalmente ovvero tramite il Direttore dell'Ufficio sul rispetto delle indicazioni del presente codice.

Roma 19 maggio. 2005

Gianfranco Tatozzi